

## DISCIPLINARE

### *“Scuole d’Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza”*

#### **1. Premessa**

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), con deliberazione 47/2009, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4, comma 4, del DL 39/2009, e in relazione alla nota del Presidente della Regione Abruzzo n. 61182/SQ del 3.06.2009, ha assegnato la somma di € 226.421.450,00 a favore del Commissario Delegato per la Ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo al fine di sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della regione Abruzzo danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

Le risorse necessarie vengono individuate a carico del “Fondo Infrastrutture” di cui all'art. 18, lettera b), del decreto legge n. 185/2008.

Le risorse sopra citate sono state impiegate per l'esecuzione del primo e del secondo “Piano di messa in sicurezza”, rispettivamente per l'importo pari ad € 30,6 milioni e € 30,99 milioni.

#### **2. I Piano di messa in sicurezza – Comuni del Cratere**

Con O.P.C.M. 3782 (art. 15) è stata autorizzata la spesa di € 30,6 milioni per consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2009/2010 prevedendo una serie di interventi sugli edifici scolastici dei comuni del cosiddetto “cratere”.

Tale piano è stato totalmente eseguito, consentendo la messa in sicurezza di tutti quegli edifici che, dopo la scossa del 6 aprile 2009 hanno riportato danni di media entità (classificazione “A”, “B” o “C”).

#### **3. II Piano di messa in sicurezza**

Successivamente, in ottemperanza alla richiamata deliberazione CIPE n. 47/2009, la quale stabilisce che il Commissario Delegato e Presidente della Regione Abruzzo dovesse individuare, al fine di programmare gli interventi relativi, le più opportune forme di raccordo istituzionale con le Amministrazioni e gli Enti competenti, si sono tenute in data 7, 18 e 30 settembre 2009 alcune conferenze di servizi attraverso le quali si è stabilito di intervenire sugli edifici a più alta frequentazione scolastica della provincia dell'Aquila.

#### **4. III Piano di messa in sicurezza – “Scuole d’Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza”**

Sulle risorse residue a valere sullo stanziamento complessivo di € 226.421.450,00 ricordato in premessa, pari ad € 164.831.450,00, gli uffici commissariali hanno definito un piano inerente gli edifici scolastici della Regione Abruzzo che hanno avuto danni a seguito del sisma del 6 aprile 2009 e che

comunque presentano gravi carenze di natura strutturale tali da compromettere significativamente la sicurezza degli stessi in caso di nuovi fenomeni tellurici.

Con O.P.C.M. n. 3931 del 7.04.2011 (art. 5), gli interventi previsti in materia di edilizia scolastica di cui all'art. 4, comma 4, del DL 39/2009, possono essere eseguiti dagli enti proprietari in qualità di soggetti attuatori.

## 5. Decreti programmatori

Con i decreti commissariali (DCD) n. 61/2011 e 89/2011 si è proceduto ad individuare una serie di interventi, in termini programmatori, per un totale complessivo di € 146.765.096,02 così suddiviso:

Edifici ambito territoriale della Provincia dell'Aquila*:	€ 107.068.474,02
Edifici ambito territoriale della Provincia di Teramo:	€ 18.420.482,00
Edifici ambito territoriale della Provincia di Pescara:	€ 14.226.400,00
Edifici ambito territoriale della Provincia di Chieti:	€ 7.049.740,00

*\*al netto degli interventi cui soggetto attuatore è la Provincia dell'Aquila (ex art. 6 DPCM del 10 ottobre 2012)*

Con la definitiva approvazione del D.L. n. 83 del 22.06.2012, così come convertito in legge n. 134 del 07.08.2012, le competenze in capo ai vari soggetti dell'emergenza passano agli enti locali in ossequio ai principi costituzionali in materia.

Con deliberazione del CIPE n. 18/2013 dell'8 marzo 2013, lo stesso Comitato "Prende atto del III Programma stralcio approvato dal Commissario Delegato per la Ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo, con il decreto n. 89/2011...relativo alla messa in sicurezza degli edifici scolastici danneggiati dal sisma...".

Con decreto n. 48 del 14.03.2013, il Capo Dipartimento del DISET, nell'assegnare all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere le somme relative all'edilizia scolastica giacenti sulla ex contabilità speciale n. 5281, stabilisce, all'art. 10.4, che "Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, anche ai sensi dell'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 – convertito in legge con modificazioni dalla legge 134 del 2012 – verificano, in base alle competenze territoriali di cui al comma 3, la sussistenza del nesso di causalità con gli eventi sismici dell'aprile 2009 e la funzionalità degli interventi sentito l'Ufficio Scolastico Regionale, anche con riguardo agli aspetti tecnico-economici e alla sicurezza sismica".

**A seguito della cessazione dello stato di emergenza, tenuto conto della competenza in via ordinaria sulla programmazione inerente l'edilizia scolastica, nonché delle attribuzioni degli Uffici Speciali per la Ricostruzione – in particolare di quello dei Comuni del Cratere – si sono tenute alcune riunioni tecniche finalizzate a redigere, nell'ambito delle norme di riferimento collegate alla disposizione normativa già richiamata di cui all'art. 4, comma 4, del DL 39/2009 così come convertito in legge n. 77/2009, il presente disciplinare, che costituisce riferimento normativo e operativo condiviso per l'esecuzione degli interventi in questione.**

## 6. Nesso di causalità

Come espressamente previsto dalla delibera CIPE n. 47/2009 il piano in argomento è finalizzato a "sostenere la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici della regione Abruzzo danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009".

Da ciò discende la necessaria sussistenza per gli edifici finanziati del cosiddetto "nesso di causalità" tra danno rilevato ed evento sismico del 6 aprile 2009.

Possono fruire del finanziamento di cui al DCD n. 89/2011 edifici con esito di agibilità di tipo "E", "B", "C" ed "A" o riconducibili a tali esiti sulla base di una relazione asseverata di tecnico abilitato; in ogni caso il danno riscontrato deve aver manifestato gravi conseguenze e limiti di agibilità all'uso del plesso scolastico dimostrati con una attenta verifica di vulnerabilità dell'edificio.

L'accertamento del danno, nel modo descritto, è condizione necessaria affinché venga riconosciuto il contributo fino al limite massimo della quota assegnata di finanziamento.

## **7. Destinazione d'uso degli edifici**

**7.1** Gli edifici beneficiari dei finanziamenti devono essere di fatto utilizzati come scuole, prescindendo dalla loro categoria catastale. Tale utilizzo deve risalire al 6 aprile 2009, data dell'evento sismico, e deve permanere in relazione al piano scolastico regionale.

**7.2** Nel caso di edifici classificati come immobili ad uso scolastico, ma non effettivamente destinati a tale uso alla data del 6 aprile 2009, gli interventi possono essere ammessi qualora si verificano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- l'edificio per cui si richiede il finanziamento deve essere stato danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009;
- la riparazione del danno e la messa in sicurezza siano necessari al fine di adibire effettivamente l'edificio ad uso scolastico con necessario trasferimento nello stesso delle attività scolastiche svolte in altri edifici vicini rientranti al punto 7.1;
- la popolazione scolastica del territorio comunale di riferimento sia soggetta ad un verificabile incremento.

3

Come già previsto dal DCD n. 89/2011 deve essere incentivato, nell'ottica delle azioni di riorganizzazione della rete scolastica, l'accorpamento dei plessi di comuni piccoli, con scarsa popolazione scolastica. In tale senso sono positivamente valutate proposte in questa direzione.

## **8. Procedura per la conferma del finanziamento programmato**

Il presente punto sarà oggetto di successivo allegato al disciplinare.

## **9. Erogazione delle risorse**

Il presente punto sarà oggetto di successivo allegato al disciplinare.

## **10. Interventi ammessi a finanziamento**

Il progetto deve essere redatto in coerenza con le finalità del finanziamento e deve riguardare esclusivamente l'edificio inserito nel DCD n. 89/2011.

Le tipologie di intervento ammissibili a finanziamento sono:

- lavori che rientrano fra le tipologie previste dall'art. 3, comma 1, lett. b) c), d) di cui al d.P.R. n. 380 del 6.06.2011, finalizzate alla messa in sicurezza dell'edificio scolastico;
- riparazione e adeguamento sismico o miglioramento controllato finalizzate a raggiungere un indicatore di rischio superiore a 0,65 e le opere strettamente connesse la cui necessità risulti da

verifiche tecniche le quali dimostrino la sussistenza di una condizione di rischio sismico grave ed attuale;

- demolizione e ricostruzione degli edifici scolastici nel caso in cui sussistano le condizioni previste dall'O.P.C.M. 3728 del 29.12.2008 ovvero quelle indicate al comma 5 dell'art. 5 dell'O.P.C.M. 3881 dell'11.06.2010.

Gli interventi di rinforzo locale miglioramento o adeguamento sismico sono ammessi a finanziamento qualora l'edificio presenti un indice di rischio, espresso in termini di rapporto capacità/domanda e calcolato secondo il D.M. 14.01.2008 - Norme tecniche per le costruzioni, inferiore a 0,65.

Gli interventi ammissibili a finanziamento riguardano esclusivamente gli interventi indicati al punto 6, nonché le opere strettamente connesse.

Eventuali opere non ammissibili a finanziamento, nonché quelle eccedenti l'importo attribuito, sono a carico dell'ente proprietario dell'immobile.

L'Amministrazione competente è tenuta ad effettuare, in ogni caso, la verifica del limite di convenienza economica in riferimento ai costi dell'edilizia scolastica così come individuati nella O.P.C.M. 3728 del 29.12.2008, ed eventualmente in relazione ai costi stabiliti di concerto con la Regione Abruzzo.

Non possono essere ammessi a finanziamento interventi su porzioni di edificio che non fossero già completati al 6 aprile 2009, a meno che tali interventi non risultino strettamente necessari a garantire la sicurezza statica dell'intero edificio o che siano utilizzabili al fine di sostituire eventuali edifici, inseriti nel DCD n. 89/2011, per i quali ricorrano le condizioni per la sostituzione edilizia. Sono ammessi altresì gli interventi di cui al precedente punto 7.2.

Nel caso in cui il progetto preveda la sostituzione dell'edificio esistente, il soggetto attuatore è tenuto a motivare la scelta dal punto di vista tecnico, funzionale, economico, di idoneità del sito danneggiato nonché ad effettuare la verifica prevista all'art. 6 del DCD n. 89/2011 (*interventi sostitutivi per edifici a scarsa popolazione scolastica*). È data la possibilità che gli interventi siano proposti da più comuni al fine di incentivare l'accorpamento degli edifici scolastici. A tal fine il finanziamento massimo è pari alla somma dei singoli finanziamenti previsti dal DCD n. 89/2011.

Nel caso di interventi sostitutivi, il costo dell'intervento sarà determinato sulla base della volumetria minore fra quella dell'edificio da demolire e quello del nuovo edificio, quest'ultimo eventualmente ridimensionato sulla base delle reali esigenze scolastiche. La realizzazione del nuovo edificio deve essere inoltre accompagnata, ove necessario per la pubblica incolumità, con la messa in sicurezza statica o la demolizione del vecchio immobile.

Nel caso in cui l'Amministrazione intenda ricollocare in altro sito l'Istituto scolastico è tenuta ad acquisire il parere favorevole dell'Ufficio scolastico regionale e a documentare l'idoneità del sito prescelto.

## **11. Monitoraggio degli interventi**

Ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, le amministrazioni competenti alla realizzazione degli interventi sono altresì tenute

alla trasmissione di tutte le informazioni necessarie al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli stessi, per l'alimentazione della Banca Dati Unica istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 196 del 31.12.2009, entro i 15 giorni successivi alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e del 31 dicembre (per i fenomeni amministrativi palesatisi nei periodi intermedi a dette date). Le informazioni tassativamente previste per detto monitoraggio sono contenute nella tabella A allegata al citato decreto. La mancata o incompleta trasmissione di dette informazioni comporta la sospensione dell'erogazione delle risorse spettanti per la realizzazione degli interventi.

## **12. Concomitanza di finanziamenti ordinari**

Per l'ammontare del contributo stanziato in favore dei Comuni di Casalbordino (CH), Loreto Aprutino (PE) e Pratola Peligna (AQ), per i quali è stato previsto il finanziamento dei relativi interventi a valere sulle risorse individuate dalla deliberazione CIPE n. 32/2010, è confermata la riduzione nella misura corrispondente alle risorse individuate nella medesima deliberazione.

Per l'ammontare del contributo per gli interventi di competenza dei Comuni di Barisciano (AQ), Capestrano (AQ), Capitignano (AQ), Castelvecchio Subequo (AQ), Cellino Attanasio (TE), Giuliano Teatino (CH), Molina Aterno (AQ), Pescocostanzo (AQ), Pizzoli (AQ), Pratola Peligna (AQ), Raiano (AQ), Secinaro (AQ), Sulmona (AQ), Tornimparte (AQ), Trasacco (AQ), Villetta Barrea (AQ), e delle Province di Pescara, (Istituto "Mario dei Fiori" di Penne e Liceo Classico "D'Annunzio"), Teramo, (Liceo Classico "M. Delfico" e Liceo Classico "Saffo"), e Chieti, (ITIS "L. Savoia"), per i quali è stato previsto il finanziamento dei relativi interventi a valere sulle risorse individuate dal II programma di finanziamento ordinario, è confermata la riduzione nella misura corrispondente alle risorse individuate nel medesimo programma.

5

Di conseguenza, in relazione al già espresso parere del Ministero delle Infrastrutture – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche competente e in linea con quanto già previsto dai DCD n. 61/2011 e 89/2011, l'ammontare del finanziamento di cui alla deliberazione CIPE n. 32/2010 ed al II programma di finanziamento degli interventi può essere utilizzato per la realizzazione degli interventi di cui al presente disciplinare.

L'atto della ammissione definitiva a contributo è inviato dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere anche al competente ufficio del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche.

## **13. Riprogrammazione ex DCD n. 61/2011 e 89/2011. Utilizzo e programmazione delle economie**

È confermata la possibilità, per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e per le Province di Chieti, Teramo e Pescara – enti per i quali è prevista una quota di cofinanziamento riportata nella colonna "Eventuale Cofinanziamento" dell'allegato elenco di cui al DCD n. 89/2011 – di rimodulare il piano degli interventi dell'ente medesimo nel limite complessivo del finanziamento accordato.

Gli interventi non ricompresi nel piano rimodulato possono essere finanziati, qualora ne ricorrano le condizioni, attraverso l'utilizzo di eventuali economie che si dovessero determinare a seguito della realizzazione degli interventi previsti nel presente decreto.

L'utilizzo di eventuali economie di gara derivanti dall'espletamento di procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle relative attività tecniche e/o opere di realizzazione in merito agli interventi previsti, deve essere preventivamente autorizzato da questo ufficio.

La riprogrammazione delle economie accertate, nonché quelle derivanti dalle operazioni di definitiva ammissione a finanziamento, è di competenza della Regione Abruzzo.

## Sommario

1. Premessa.....	1
2. I Piano di messa in sicurezza – Comuni del Cratere.....	1
3. II Piano di messa in sicurezza.....	1
4. III Piano di messa in sicurezza – “Scuole d’Abruzzo – Il Futuro in Sicurezza” .....	1
5. Decreti programmatori.....	2
6. Nesso di causalità.....	2
7. Destinazione d’uso degli edifici .....	3
8. Procedura per la conferma del finanziamento programmato.....	3
9. Erogazione delle risorse.....	3
10. Interventi ammessi a finanziamento .....	3
11. Monitoraggio degli interventi.....	4
12. Concomitanza di finanziamenti ordinari.....	5
13. Riprogrammazione ex DCD n. 61/2011 e 89/2011. Utilizzo e programmazione delle economie .....	5